

Deliberazione n. 11/2015/PAR



Repubblica Italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di OLBIA, trasmessa con deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n.39 dell'11 novembre 2014;

Visto il decreto di assegnazione del 14 gennaio 2015, con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n.44772540 del 26 gennaio 2015, con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n.3/2015 del 27 gennaio 2015, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di Olbia, segnalando che sussiste incertezza sull'interpretazione dell'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296, norma che impone alle amministrazioni locali una politica di contenimento della spesa di personale, ha richiesto alla Sezione del controllo un parere in merito alla seguente questione: *"considerato che lo statuto della Regione Sardegna attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva, tra le altre, nella materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale e nella materia relativa allo stato giuridico ed economico del personale (art.3, comma1, lett.a) b, ed e), si chiede di conoscere se, fino a diverse disposizioni del legislatore regionale, l'ente locale sia tenuto ad uniformarsi, in ordine alla disciplina dei compensi di progettazione, alla normativa nazionale e precisamente agli articoli 13 e 13 bis della Legge n.114 dell'11 agosto 2014 o, come appare più coerente con le disposizioni statutarie, continua ad applicarsi, fino a*

nuove modifiche della norma regionale, il vigente art.12 della L.R.n.5/2007” .

CONSIDERATO

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di OLBIA ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente trasmessa attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, che ne ha valutata l’ammissibilità, trasmettendolo alla Sezione del controllo.

2. Il quesito è altresì ammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto riferibile, in via generale ed astratta, alla corretta gestione del bilancio delle amministrazioni locali ed all’interpretazione della normativa in materia di contenimento delle spese, prevista da principi di coordinamento della finanza pubblica e dalla stessa novella normativa di cui alla legge 114/2014; entrambi tali profili rientrano nella materia della contabilità pubblica nell’accezione ad essa attribuita dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è previsto dalla legge 131/2003 l’intervento consultivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

3. Nel merito: alla Sezione regionale del controllo viene richiesto di chiarire, alla luce delle disposizioni dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e della vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, i rapporti intercorrenti tra la normativa statale in materia di compensi incentivanti per la progettazione interna - recentemente modificata dalle previsioni degli articoli 13 e 13 bis della

legge n.114 dell'11 agosto 2014, con cui si è disposta la conversione, con modificazioni, del d.l. 24 giugno 2014, n.90 - e la disciplina regionale, avente medesimo oggetto, contenuta nell'art.12 della legge regionale 7 agosto 2007, n.5.

4. Preliminarmente è opportuno ricordare che questa Sezione, avendo all'esame diversa questione, si è da ultimo espressa in ordine ai compensi incentivanti di cui all'art.12 della L.R. 5/2007 con la deliberazione n.85 del 20 dicembre 2013: il Collegio ha con tale deliberazione ritenuto, esaminando i presupposti applicativi della disposizione regionale, che la retribuzione incentivante prevista dalla normativa regionale spettasse unicamente per le attività di progettazione o per gli atti di pianificazione direttamente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica, essendosi rilevata, sul punto, la sostanziale affinità della normativa regionale con quella all'epoca vigente in ambito statale di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (e pur ravvisando la diversa posizione assunta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto, contrastante con quella di altre Sezioni regionali di controllo).

La soluzione interpretativa individuata dal Collegio in tale occasione è stata successivamente e definitivamente avallata, con riferimento alla normativa statale, da ulteriori deliberazioni della Corte dei conti: tra di esse, particolare rilievo ha assunto la deliberazione Sezione Autonomie n.7/SEZAUT/2014/QMIG, che risolvendo il contrasto insorto con la Sezione del Veneto, ha interpretato le disposizioni dell'art.92, commi 5 e 6, del d.lgs.163/2006, proprio nel senso di escludere la riconoscibilità degli incentivi nel caso di elaborazione, da parte dei funzionari interni

dell'amministrazione, di atti di pianificazione non direttamente collegati alla realizzazione di un'opera pubblica.

5. Tanto premesso al fine di chiarire che - vigenti i commi 5 e 6 dell'art.92 del d.lgs.163/2006 - la disciplina della Regione Sardegna e quella statale erano da ritenersi sostanzialmente affini, prevedendosi analoghi presupposti per la corresponsione della retribuzione incentivante (cioè solo ed esclusivamente nel caso di progettazioni e pianificazioni legate alla realizzazione di opere pubbliche), si deve al contempo segnalare che questo Collegio, con la citata deliberazione n.85/2013 aveva, se pur incidentalmente, già valutato, nelle pieghe della disciplina, alcuni profili di possibile incompatibilità tra previsioni statali e regionali, per quanto non avesse potuto esprimersi in merito a questo rilevante aspetto perché non attinente al quesito all'epoca scrutinato.

In particolare, si era evidenziato che l'art.12 della L.R. 5/2007 non rivestiva particolari peculiarità rispetto all'art.92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, ma si sottolineava al contempo che "...del resto,

Corte Costituzionale una materia di ordinamento civile con le sentenze n.341/2009 e n.401/2007, come tale rimessa all'ordinamento statale quanto meno per la determinazione dei suoi presupposti applicativi.

ipotesi espressamente consentite dalla disciplina statale porrebbe non pochi problemi di coordinamento con i principi costituzionali.

6. La richiesta oggi effettuata dal Comune di OLBIA, se da un lato

consente alla Sezione di ribadire alla luce delle nuove disposizioni l'interpretazione a suo tempo esplicitata relativamente ai presupposti applicativi dell'incentivazione prevista dalla legge, impone dall'altro di esaminare più approfonditamente il profilo dei rapporti tra il nuovo contesto normativo delineato dagli artt.13 e 13 bis della legge 114/2014 e l'immutata disciplina regionale di cui all'art.12 della L.R. 5/2007.

7. Come più volte ricordato, le previsioni di cui all'art.92, commi 5 e 6, del d.lgs.163/2006, sono state abrogate dall'art.13 della legge 114/2014; la più articolata disciplina dei compensi incentivanti per il personale dipendente (*rectius*, dei Fondi per la progettazione e l'innovazione, titolo della rubrica del relativo articolo di legge) - come risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art.13 bis della citata legge all'art.93 del medesimo d.lgs.163/2006 - è oggi confluita nei commi da 7 a 7 quinquies di quest'ultima previsione.

Le modifiche normative si inseriscono in un complesso di previsioni urgenti in materia di lavoro pubblico che la legge 114/2014 ha predisposto nell'ottica del contenimento della spesa accessoria ed incentivante sostenuta dalla pubblica amministrazione per alcune categorie di personale dipendente; l'intervento del legislatore ha infatti riguardato anche gli onorari professionali spettanti agli avvocati dello Stato ed agli avvocati pubblici (art.9) ed i diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali (art.10).

8. Con particolare riferimento agli incentivi per la progettazione interna, le disposizioni dei commi 7 e seguenti dell'art.93 del d.lgs.163/2001 prevedono che:

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla

vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle

specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per

la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

9. Le riportate previsioni enucleano le modalità di determinazione e di liquidazione degli importi destinati ad incentivare la progettazione interna, i quali, solo nella misura dell'80% della quota iniziale (fino al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro), e solo dopo esser confluiti nel fondo per le incentivazioni, possono essere ripartiti tra i soggetti che ne hanno diritto, con procedure e criteri da definirsi secondo quanto indicato dalla medesima legge.

Senza che sia qui possibile entrare nel dettaglio della nuova disciplina per esaminare partitamente ogni eventuale elemento differenziale rispetto alle previgenti disposizioni, si deve tuttavia porre l'accento su alcune significative innovazioni, immediatamente percepibili dalla lettura della novella: a) talune attività sono espressamente escluse dall'incentivazione; b) si è disposta l'introduzione di criteri volti a ridurre la percentuale dell'incentivo nella ricorrenza di alcune circostanze (aumento dei tempi o dei costi di realizzazione dell'opera o del lavoro); c) una percentuale del fondo pari al 20% è destinata alle finalità indicate

dal comma 7-quater; d) è stato rimodulato il limite massimo individuale della retribuzione incentivante percepibile; e) è venuto meno ogni riferimento all'incentivazione delle attività di pianificazione; f) è esclusa l'applicazione degli incentivi per la progettazione al personale con qualifica dirigenziale.

Tali profili di novità della disciplina statale, aventi certamente portata limitativa della misura del compenso erogabile ai dipendenti rispetto al passato, ed implicanti il riconoscimento di peculiari modalità ai fini della sua liquidazione, si innestano in un insieme di previsioni di carattere generale (percentuale del 2%, necessità di ripartire le risorse in considerazione della relativa ripartizione di responsabilità, numero dei soggetti titolati alla percezione degli incentivi, necessità di apposita regolamentazione interna dell'amministrazione), che la nuova normativa ha mantenuto ferme rispetto al passato e che trovano piena coincidenza anche nelle previsioni dell'art.12 della L.R. 5/2007.

Basti per ora considerare che, mentre per tali aspetti generali, non è rilevabile alcun contrasto tra le due discipline, statale e regionale, specifici problemi di compatibilità tra normative sussistono invece per gli aspetti di obiettiva difformità introdotti dalla legge 114/2014.

10. Ritiene al riguardo il Collegio che la disciplina dell'art.93 del d.lgs. 163/2006 - nei suoi tratti differenziali e di novità rispetto alle previsioni regionali - non possa che prevalere rispetto alla disciplina regionale dell'art.12 della L.R. 5/2007 e debba dunque trovare diretta applicazione anche per la Regione Sardegna e per le amministrazioni locali della regione.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che in riferimento ai segnalati

aspetti si propenda, interpretativamente, per l'esistenza di un contrasto tra singoli tratti di disciplina, o addirittura per un contrasto più ampio e radicale tra la disciplina statale, complessivamente intesa, e la disciplina regionale, quest'ultima, per i principi regolanti la successione delle leggi del tempo nei suoi rapporti con il criterio della competenza normativa, deve ritenersi implicitamente abrogata - o nei singoli profili di difformità o nella sua interezza, a seconda dell'interpretazione prescelta - per contrasto con la fonte statale sopravvenuta, dotata di competenza esclusiva ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art.117, secondo comma, della Costituzione, nella materia dell'ordinamento civile (cui deve essere ascritta, come meglio si preciserà in seguito, la disciplina dei compensi incentivanti per la progettazione).

11. Nel caso di specie, a fronte del contrasto di normative, opera infatti in favore della normativa statale un meccanismo di rapporto tra fonti del diritto che combina il criterio cronologico con quello della competenza e che - esplicitato a suo tempo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.302 dell'1.10.2003 relativamente alle regioni a statuto ordinario per le ipotesi disciplinate dall'art.10 della legge "Scelba" n.62 del 10 febbraio 1953 (sul punto TAR Veneto n.3200/2005 e TAR Piemonte n.1305/2012) - ha trovato espresso riconoscimento, per quanto concerne i rapporti tra leggi statali regolanti le materie di legislazione esclusiva statale (art.117, comma 2, della Costituzione) e legislazione regionale previgente, nell'art.1, comma 2, ultimo periodo, della legge 131/2003, il quale prevede che *"Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi*

fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale”.

Alla luce della richiamata disposizione normativa, le leggi regionali vigenti nelle materie divenute di competenza esclusiva statale a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, continuano a trovare applicazione fino a quando non vengano sostituite dalle nuove disposizioni statali: le disposizioni regionali previgenti debbono cioè ritenersi “*cedevoli*” a fronte dell’esercizio da parte del legislatore statale della propria competenza esclusiva.

Questo strumento di risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto, ha avuto nel corso del tempo costante ed espressa applicazione giurisprudenziale (vedi al riguardo TAR Friuli n.786/2007, TAR Puglia n.178/2007; e, più recentemente, TAR VENETO n.1164/2012, TAR Sicilia n.468/2013); la stessa giurisprudenza ha poi chiarito che l’accertamento dell’effetto abrogativo – a differenza del caso in cui sia la normativa regionale contrastante a sovrapporsi temporalmente a quella statale - è rimesso, in sede giurisdizionale, alla valutazione del giudice di merito, senza dunque doversi attendere che una pronuncia della Corte Costituzionale statuisca l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali contrastanti con la disciplina statale sopravvenuta (vedi al riguardo, le già citate sentenze della Corte Costituzionale e dei Tribunali Amministrativi Regionali).

Per quanto sopra precisato, al contempo, risulta a carico delle pubbliche amministrazioni, tenute all’esegesi interpretativa, individuare e dare applicazione alla disciplina effettivamente vigente.

12. Quanto alla materia alla quale ascrivere la normativa in esame, il

Comune di OLBIA richiama le previsioni statutarie dell'art.3, comma 1, dello Statuto, presupponendo che la disciplina dei compensi incentivanti possa essere riferita alle materie ivi indicate di potestà legislativa esclusiva, e, tra queste, alle materie dell'*ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale* (lettera a), dell'*ordinamento degli enti locali* (lettera b) ed dei *lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione* (lettera c). Per tale via l'Amministrazione comunale giunge a prospettare la prevalenza delle disposizioni dell'art.12 della L.R. 5/2007 sulle recenti disposizioni dell'art.13 bis della legge 114/2014.

13. In realtà, l'assunto del Comune di Olbia non può essere condiviso, dal momento che, come anticipato, la disciplina dei compensi incentivanti per la progettazione interna, dev'essere più correttamente inquadrata nella materia **dell'ordinamento civile**, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Al riguardo di quanto espresso dal Comune richiedente, devono essere effettuate alcune opportune e necessarie puntualizzazioni:

a) Anzitutto si deve escludere in radice che le previsioni sugli incentivi per la progettazione interna possano essere ricondotte alle materie di cui alle lettere b) ed e) dello Statuto autonomo della Sardegna, che riguardano i ben differenti profili dell'ordinamento istituzionale degli enti locali e quella dei lavori pubblici, appunto, di esclusivo interesse della Regione.

L'unico richiamo, in astratto pertinente, effettuato dall'Amministrazione comunale, rimane dunque quello alle materie indicate dalla lettera a) dell'art.3 dello Statuto ovvero, in particolare, alla materia dello "*stato*

giuridico ed economico del personale”.

b) Deve però ricordarsi che la Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n.274 del 24 luglio 2003, nel valutare la persistente sopravvivenza della potestà legislativa esclusiva della Regione Sardegna nella materia *de quo* a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha osservato che l'autonomia riservata alle regioni ordinarie ai sensi dell'art.117 della Costituzione nell'indicata materia, risulta oggi essere più ampia rispetto a quella originariamente delineata per la Regione Sardegna dallo Statuto Speciale.

Infatti – secondo il ragionamento sviluppato dalla Corte Costituzionale - mentre le regioni ordinarie, con riferimento allo stato economico e giuridico del personale (materia di competenza residuale ai sensi del quarto comma dell'art.117 della Costituzione) soggiacciono ai soli limiti imposti dal primo comma dell'art.117 della Costituzione, la Regione Sardegna, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista nella stessa materia, sarebbe invece illogicamente vincolata anche all'ulteriore limite del rispetto delle leggi statali qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale (limite espressamente previsto dall'art.3 dello Statuto autonomistico della Regione Sardegna, ma invece inoperante per le Regioni ordinarie in quanto non comparente nelle previsioni dall'art.117, comma 1, della Carta Costituzionale).

Ricondurre, in conclusione, la disciplina regionale degli incentivi economici per la progettazione interna allo "*stato economico e giuridico del personale*" di cui alla lettera a) dell'art.3 dello Statuto della Regione Sardegna non avrebbe dunque, di per sé, alcuna conseguenza specifica

in termini di prevalenza della normativa regionale su quella statale; infatti l'efficacia nel sistema delle fonti del diritto della normativa regionale della Regione Sardegna nella materia dello stato giuridico ed economico del personale, alla luce delle modifiche del titolo V della costituzione, non risulta affatto differente da quella prevista per analogia normativa delle regioni a statuto ordinario.

c) Ma, soprattutto, deve essere considerato che innumerevoli arresti della giurisprudenza costituzionale, come già segnalato nella precedente deliberazione n.85/2013 di questa Sezione, hanno ricondotto le disposizioni normative sulle retribuzioni incentivanti alla materia dell'**ordinamento civile**, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.l) della Costituzione. Tale circostanza - che impone di superare l'indirizzo che questa stessa Sezione ebbe a sostenere con la deliberazione 4/2009, prima dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 16.12.2009 - è stata compiutamente esaminata, di recente, dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania di questa Corte n.67 del 13 marzo 2013, con motivazione che questo Collegio condivide, e che ha portato la Sezione campana a dubitare che la disciplina dei compensi incentivanti "*....possa essere oggetto di normazione regionale difforme e/o derogatoria (o anche praeter) rispetto a quella nazionale*".

14. Oltre alle sentenze della Corte Costituzionale n.401/2007 e 341/2009, già richiamate da questo Collegio con la deliberazione n.85/2013, si deve segnalare, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n.290 del 20 novembre 2012, che ha dichiarato

incostituzionale la previsione dell'art.8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.16, la quale attribuiva un'indennità aggiuntiva ai dipendenti della Regione e degli enti regionali incaricati come coordinatori dei programmi integrati d'area. La Corte Costituzionale si è così espressa in tale occasione: *"Questa Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.*

Ancor più recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata su alcune disposizioni di una legge regionale del Friuli Venezia Giulia, Regione ad autonomia speciale, il cui Statuto, all'art.4, annovera lo *"stato giuridico ed economico del personale"* tra le materie di potestà legislativa regionale, analogamente a quanto previsto per la Regione Sardegna: con la sentenza n.218 del 16 luglio 2013, dopo aver ribadito che *"Costituisce, infatti, orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale è riconducibile alla materia*

dell'ordinamento civile la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva (sentenze n. 36 del 2013 e n. 290 del 2012), il Giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale **la previsione di alcuni compensi incentivanti** perché "...il riconoscimento di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa, parimenti interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi, invade la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost."

15. Per quanto si è sopra più diffusamente considerato, si devono dunque assumere le seguenti conclusioni:

a) La disciplina dei compensi incentivanti per la progettazione interna è ricompresa nella materia dell'*ordinamento civile*, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e non in quella dello *stato giuridico ed economico del personale*, tutt'ora riservata in via esclusiva alla Regione Sardegna ma con i medesimi effetti della riserva operata in favore delle regioni ordinarie dall'art.117, IV comma, della Costituzione (come risultante dalla modifica del suo titolo V).

b) Nell'ambito della combinazione del criterio cronologico, regolante la successione delle leggi nel tempo, con il criterio della competenza, ed in virtù dell'espressa previsione dell'art.1, comma 2, ultimo periodo, della legge 131/2003, le disposizioni regionali dell'art.12 della legge regionale

5/2007, originariamente conformi alla disciplina statale previgente, risultano per implicito abrogate, nei loro profili di difformità rispetto all'art.13 bis della legge 114/2014, a seguito della sopravvenienza della diversa ed innovativa disciplina introdotta dalla legge statale (per competenza legittimata in via esclusiva dall'ordinamento ai sensi dell'art.117, secondo comma, della Costituzione), concretizzandosi la c.d. "cedevolezza" delle disposizioni regionali contrastanti.

Tale conclusione risulta del tutto coerente anche con quanto disposto dall'art.4, primo comma, del d.lgs. 163/2006, secondo il quale: "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato*".

16. Applicando tali principi, interpretativi e normativi, al quesito proposto dal Comune di Olbia, consegue che la sopravvenuta normativa statale di cui agli artt.13 e 13 bis della legge 114/2014 risulta immediatamente cogente anche per le amministrazioni locali della regione della Sardegna, rimanendo solo il problema di verificare se e quali profili della disciplina regionale permangano tutt'ora in vigore.

Ritenuto che non sussista un'assoluta incompatibilità tra discipline, l'avviso della Sezione è che la normativa regionale di cui all'art.12 della L.R. 5/2007 rimanga applicabile, in via residuale, per i soli aspetti coincidenti con la normativa statale ed, eventualmente, per quei limitati profili, già precedentemente normati dal legislatore regionale e non regolati dalla legge 114/2014, che non risultino incompatibili con la disciplina statale intesa nel suo complesso; profili da accertarsi

attraverso una verifica che non può prescindere dall'esame del caso concreto e che è rimessa all'attività gestionale dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, al Direttore Generale della Presidenza della Giunta Regionale, all'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, al Direttore Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di OLBIA, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015.

IL Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Francesco Petronio)

Depositata in Segreteria in data 30 Gennaio 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)